



10

In nome di Sua Maestà
Vittorio Emanuele Terzo

per guardia di Dio e per volontà della Nazione
Re d'Italia

Il Commissario per la liquidazione
degli usi civici nelle provincie di Napoli,
Avellino, Benevento, Caserta, Salerno
e Campobasso Sua Eccellenza Carlo
Pinto, assistito dal Segretario del Com.
militare con le funzioni di Cancellerie
del Com. Luigi Scilimmi ha emessa la
seguente ordinanza nella causa per com-
proprietà di zone dei comuni Montagna e
Polo Sacco per restituzione di frutti:

Nota

il Comune di Capaccio rappresentato dal
procuratore Mario Cavalieri Bellot-
ti e difeso dall'avv. comm. Costantino
Bellotti, giusta mandato per uolere Man-
lio De Maria, di Capaccio, del 18 marzo 1926.

Contro

il Comune di Casertaspide, contumace.

Conclusioni

Nell'udienza del 26 giugno 1926, nella
quale la causa fu trattata per decisione

Napoli 3/12-1926

Il Commissario
esecutivo nell'inter-
esse del Comune di Capaccio
Luigi Scilimmi

N. 2061 Reg. Napoli, Uff. Arch. 1926

92508 3° Vol. 158 Fog. 144
299

dichi. 1000 d. 10



nell'interesse del Comune di Capaccio, con
comparsa, si conclude:

« Per le quali ragioni, salvo sempre appiun-
« ce meglio spiegare, dimpuquantosi ogni oc-
« cisione e demora a condanna, si ritiene giu-
« sta alla parte sia dell'Al. signor G. S. S. mi-
« scario Regionale: a) Disporre la surroga del
« perito agronomo G. S. S. mi scario con lo
« ingegnere perito signor G. S. S. mi scario;
« per l'appellazione dei tribunali alla forma civile,
« quella nella Montagna e alla esazione appim-
« tari dalla sentenza 2-14 maggio '19; b) Proce-
« dere alla liquidazione dei frutti sulle due intere-
« zione rinviata a norma delle perizie del
« perito G. S. S. mi scario; c) Condannare
« l'avversario Comune alle spese del giudici-
« zio posteriori alla sentenza della P. S. S. mi scario
« della sede di Appello di Napoli 2-14 maggio '19.
« Salvo ogni altro diritto, ragione, azione, credito
« e gravame e specialmente l'evanescenza della regola
« se o meno l'istituzione della occupazione
« delle terre da parte dei coloni e dall'ammontare
« dei rispettivi canoni ».



Tutto.

Sul demanio esposto le "Mantagna" di pertinenza
del Principe D'Angiò abitanti di Casanaspice
e Casaccio abitanti del detto vicario promiscuo
di summo e senza aver posto di terrapieno simile,
vicario vicario era del solo comune di Casanaspice
e sull'altro esposto del Principe "Casaccio" - Ca-
li diritti furono riconosciuti da due sentenze della
Commissione feudale del 22 Agosto 1810.

Il demanio del Re per la Divisione dei demani,
con sentenza del 26 Aprile 1811 recitata nella metà
il campo di quello per l'uso vicario sul demanio
"Mantagna" promiscuo di due comuni e tenuto
per parte il numero degli abitanti e degli animali
assoggetti di detta metà in termini al comune di Casac-
caspice e un terzo a quello di Casaccio, stabilen-
do che nella porzione di Casanaspice dove
sono essere sempre le mezzadrate ossia 53
maggia di colonie fixae vinetae appartenen-
te ai nobili di detta università, alla quale
avrebbe dovuto corrispondere il canone.

Il campo per l'uso vicario di Casanaspice sul
demanio "Casaccio" fu valutato per tre quarti
del valore del fondo ed in esso furono sempre
36 maggia di colonie fixae vinetae tenute

Doc. 10



Da N. Coloni di detto Comune. -

Il Comune di Prosecco ha per via del Demanio Montagna toccata a Papaccio e dovuta essere cambiata in un'istituzione con la Mensa Canoniale ed in essa risiede un quattoro delle migliaia di lire e di Spaccasapide per una soluzione di maggior no-
ne di lire 100.000, ed un altro complessivo di lire 20.000. -

Visto il 1850 il Comune di Papaccio proprio all'Espresso della Provincia di Salernitano e di un mondo che i coloni della Montagna di Capua aveva no sconfitto, giungendo una porzione della Montagna di Papaccio, nonché una zona di proprio Demanio univiale Polveraccio confinante con la zona di Capua ed infine di essere reintegrato nel territorio univiale di Prosecco in un modo del diritto a riprendere da Spaccasapide i canoni pagati dai coloni che lo occupavano.

Il nuovo acquisto accennato - La provincia di Salernitano nel 1850 univiale a Papaccio - Il Comune di Prosecco di univiale la provincia di Salernitano, con il quale si è univiale per l'occupazione del Demanio Montagna e di univiale dalle conclusioni del Salernitano con il Demanio Polveraccio.

Con atto 12 maggio 1898 il Comune di Papaccio



propose domanda di rinvio a rinvio al Tribunale
di Palermo, qual M. Commissario ripartitore in
contro il Tribunale del Comune di Pizzolungo, che
preliminariamente accipè l'incampetenza per fatto
che essendo stata ridotta a colonia la zona idrografa
esse avevano potuto l'inguiario cavallotti emanuale.
Il commissario, con sentenza del 1899-30
gennaio 1900, dichiarò l'incampetenza limitata
tamente alla liquidazione dei frutti, ossia alla re-
stituzione dei canoni percetti, accorse peraltro la
domanda di Capaccio, sia per l'occupazione re-
lativa al Comune Montagna che per quella del
Comune Polveraccio.

Orlando

Quindi appello principale Pizzolungo, in cui
nulla la Capaccio per la pronuncia d'incampetenza
sua relativa alla liquidazione dei frutti. La parte
con sentenza 13-15 luglio 1901 dichiarò la totale
incampetenza del commissario. In un'altra
si tale sentenza della parte di Capaccio
a sezioni unite, la parte di Pizzolungo con
sentenza 19-30 dicembre 1901, si pronuncia
una perizia affidata all'ing. Santoro,
sia, anche per la ripartizione dei canoni
in caso di accertata occupazione. Il Tribunale
della parte del partito la sentenza, la parte, unipar-



mandò alle cause di lui di essa, per quanto
si flette il demandio Mensagna, intervenuto
fatto in danno di Capaccio circa maggio
104 del corrente anno. Detto già da
esse la maggior occupazione dagli altri quattro
due colonie per tanto vigesimo l'appello pro-
posto dal comune di Accorapide. Sul
quarante poi incidentale di Capaccio, la
parte cui si è detto che la liquidazione dei punti
di sia un accessorio dell'azione principale
che di cui sopra e di chiaro conseguenza men-
te la competenza del sommario si pre-
siede a provvedere sulla domanda di ri-
petizione dei comuni, rimettendo le par-
ti di nuovo a questo sommario per
la liquidazione. Per il demandio Pol-
veraccio la quale dispone nuova pe-
nidia al fine di stabilire se sussiste
l'usurpazione e nel caso affermativo
per stabilire l'estensione e procedere
alla ripartizione dei comuni e dei ca-
noni. Nominò a tale uopo quale
perito l'ing. Giovanni di che fu assis-
tito poi con l'ing. Francesco Ferraro
di. Dopo la sua dal Tribunale la re-



lazione. La Corte, con sentenza 9. maggio 1919, accolse la domanda del Comune di Capaccio condannando il Comune di Poggioreale alla restituzione della zona del Polveraccio preparata merce aconfineamento l'incollatura della Capaccio, dando incarico allo stesso punto Ferraciani di apporre i termini lapidei lungo la linea di confine da lui stesso tracciata. Per l'ente poi stabilì, con effetto dalla data della sentenza, la ripartizione dei canoni tra i due Comuni, risultando da terminata in ett. 14, 95, 69 l'estensione delle terre a colonie rientranti nelle spettanze di Capaccio con i corrispondenti canoni di lire 126, 20.

È poiché l'effettiva zona ripartita fu accertata in ett. 16, 89, 20 e quella, ett. 14, 95, 69, venne convertita tra le parti, unicamente per la stabilità del confine, la Corte lasciò impuginate le ragioni del Comune di Capaccio in ordine ai canoni ricaduti su tutta la maggiore estensione di ett. 16, 89, 20

Dei



di sua spettanza, rimandando le parti
divise al Commisario di pubblica
per provvederle in merito a tale capo
di domanda. Dinanzi la Corte il Comu-
ne di Capaccio ritenne che per errore ma-
teriale incorso nella precedente sentenza
19-30 dicembre 1904 nell'ordinanza di sen-
tezza del Demanio Montagna, si era de-
scritta una linea di confine inesatta in
suo danno. La Corte con la seconda sen-
tezza 2-14 maggio 1919, ritenne per tale
punto non essersi incorso in alcun erro-
re materiale, perché nella linea tuc-
cia era sempre il confine rettentivo
male del Demanio con i beni della Mont.
Vesuvio e si era detto che le quattro miglio-
rate di spessa s'aperte comprese nel terri-
orio di Capaccio di maggio 1904, si divide-
vano 3, 04, 85 per l'Amministrazione di an-
nuo lire 24, 95. Tenuto =

Comunicato 10 febbraio 1923 al Prefetto di
Salerno, il Comune di Capaccio chiese fil-
sopra l'ordinanza per la restituzione del
territo Capaccio delegato con l'ordi-
nanza 6 ottobre 1899 per l'attribuzione

dei tumini sul Demerico Montagna,
essendo il medesimo dimissionario,
e per la liquidazione dei frutti.

L'udienza fu fissata, ma la causa
non passò in decisione.

Comunicato il 27 febbraio 1926 il Comune
di Capaccio chiede a questo Comissario
di Felice e Indiana per con-
venire il Comune di Boccardopide al
fine di andare: liquidare i frutti (cano-
ni) del cui calcolo sovvari per l'occupa-
zione del Polveraccio nella perinia
Ferri e per quello della Monta-
gna nella perinia Santamaria e per
la detta Montagna aggiungervi i
frutti sulla parte del Santamaria
non accertata e incombente in ve-
ce come occupata dal perino Fer-
ri nel inquire l'incasso
circa il Polveraccio.

Si surrogare all'acquintato Gen-
aro Capaccio nominato con
Quarta del 1899 che ha rinuncia-
to all'incasso, attuo perino e
possibilmente lo stesso inquire

Terminazioni della Moulagna aveva
rettificato il confine e fu dalla Corte
con sentenza 2-14 maggio 1919 ma
ricordo dell'opposizione dei termini
alla 2^a parte in delegata del Tribunale
con decreto 26 aprile 1919 fu fissi
sulla istruzione per la comparizione
delle parti. Il nome di Baccata
spite in essa non compare e la
causa passò in decisione sulle con-
clusioni del procuratore dell'attore
come di sopra trascritte.

In diritto

Osserva che per le operazioni di con-
finazione del demanio Moulagna,
si fu delegato il geometra Appuc-
cio Bernano, con ordinanza 604
del 1899 del Prefetto di Salerno,
confermata per questa parte dalla sen-
tenza della Corte 2-14 agosto 1914, cui
ha riferimento l'altre sentenza 2-
14 maggio 1919, deve nominarsi un
nuovo perito, per le divisioni del
l'incarico prefissate dal Appucio,
ed a surrogarlo più opportunamente

sciogliersi; come chiede l'attore, l'ing^{re}
Ferravio di Guarnisco, delegato dalla fu-
te, con sentenza 2-14 maggio 1919, per
la condemnatione del demanio
comunale, perche' per alcune contetta-
zioni delle parti, interveno' anche il de-
manio Montagna. E' ovvio che il pe-
rito delle operazioni di condemnatione
che eseguirà dovrà redigere con-
tate da depositarsi nella segreteria
di quest'ufficio demaniale.

Che dovendosi poi procedere alla liqui-
dazione di tutti i percipi di Passava
spide dai coloni occupatori dei due
demani Montagna e Poveraschio, in
conformita' del disposto delle due sen-
tente della Corte 3-19 agosto 1914 e 2-
14 maggio 1919, che ne audiva corso la
liquidazione in favore di Capaccio, occor-
re tener presente la perizia Santanni-
na per demanio Montagna, e quella
Ferravio per Poveraschio, giacche'
con le due sentenze della Corte 19-30 di-
cembre 1904 e 3-19 agosto 1914, fu af-
fidato ai due periti l'incarico co-

oltre che di identificare le zone usurpate
nei due comuni, anche di procedere alla
ripartizione dei canoni spettanti ai comuni tra
i due comuni.

Che però il Santamaria nell'equivoce l'ini-
carico, non fece alcuna indagine per ac-
certare quali fossero i canoni percepiti
in più delle Lire 22, 95 di Passavaspide per
l'occupazione della zona reintegrata.
Egli conclude che la zona usurpata
sia di morggia 104, ma tale sui canoni
percepiti da Passavaspide in compen-
so di tale occupazione. Ne può supporre
si cavano alcuni elementi desunti dalla
istessa perizia Santamaria, secondo cui
nel 24 dicembre 1810 gli esperti fissarono
il canone per le morggiate nella Mon-
tequa in ragione di cavlini sei a morg-
gia, poiché il Santamaria soggiunge
che su quanto del terreno occupato può
arbitrariamente coltura, ma il restante è at-
to a pascolo. Per stabilire quindi i
quali i canoni percepiti da Passava-
spide sulla zona reintegrata e dei
quali Capaccio ha diritto alla riparti-

sione, occorre che a rigore un attuo accertamento. Gli atti, però relativi ai de-
manii di Capaccio, depositati nell'ar-
chivio di quest'ufficio, offrono elemen-
ti sufficienti per chiarire questo
punto per modo da rendere inutili
le altre indagini.

Nella deliberazione del Consiglio comunale
di Roccarapido in data 26 Settembre 1908 di-
scutendosi di una proposta di traslazione
circa la lite attuale è detto ai n. 1 e 2 che il
Comune di Roccarapido si obbligava a paga-
re al Comune di Capaccio a titolo di frutti percipi-
ti quindici annuali di rappresentanza della
differenza tra il canone di Lire 20, 95 e quello
che attualmente in virtù di ruolo si con-
trae per gli attuali coloni attuali con
di quelli elencati nel rapporto Cavani, in
Lire 58. E poiché detta proposta era stata
già accettata per questo capo dal Consiglio
comunale di Capaccio con deliberazio-
ne 20 settembre stesso anno si può ri-
tenere per accertato, senza ricorrere ad
ulteriori mezzi istruttori, l'ammonta-
re dei canoni percipiuti da Roccarapido

per il 10. maggio occupata nel Senato e
Monsieur mediante occupamento degli
aventi causa dei quattro coloni di Passariva,
spite, sia effettivamente di lire 58. 21.
L'ammontare di Passariva deve essere quindi
di occupamento alla vertigine in favore
di Capaccio dei detti coloni in lire 58 an-
nue dal 1850, epoca della contestazione giudiziale.
Che circa la determinazione dei coloni perce-
piti da Passariva per l'occupazione
del Polveraccio, la provincia di Napoli of-
fe tutti gli elementi per una pronuncia de-
finitiva.

Anzi tutto se come risulta dalla sentenza del
la Corte di Napoli del 14 maggio 1849, le parti, per la
stabilità del confine, convennero per la vinde-
qua in favore di Capaccio di una estensione di
ett. 16 circa nel Senato Polveraccio, ym-
pato dai coloni di Passariva, pure essen-
do risultato con la provincia che la zona effet-
tivamente occupata sia di ett. 16, 39, 10 e
su questa zona che occorre stabilire qua-
li i coloni effettivamente percepiti da
Passariva. Ed il partito determinato che que-
sto numero ha percepito dai coloni che occu-

per un fatto non il comune di lire 143 annue, facendo
vitalizi la circoscrizione di esso, verso il 1850.
Che le spese si devono la riaccombenza.

Per questi motivi

Il Commisario udì il procuratore dell'attore,
in contumacia del convenuto Comune di Piacaduspide,
e, sulla domanda con la quale l'ultimo proposto da
Capaccio con atto 26 aprile 1918 nominò l'ing.
Tommaso Serenioli per Giurambastato, da
S. Egidio Monte Albino, perito, perché, in suc-
cessione del perito Francesco Lemorini,
per il quale il provvedimento di rito di autoris non
forniva, e, per la l'incisione di cui
all'indivisione 6 ottobre 1899 del Prefetto
di Salerno, e delle due sentenze della Corte
19-30 dicembre 1904 e 2-14 maggio 1919,
circa la ~~costituzione~~ terminazione
del Comune di Montagna.

Delle operazioni udite si è reso conto
bale da depositarsi nei modi di legge in
quest'ufficio.

Condamna il Comune di Piacaduspide
al pagamento in favore di Capaccio di can-
oni percepiti nella zona del Comune Pol-
veraccio nei luoghi con sentenza del

2-14 maggio 1910 nella misura di lire centoquarantotto annue dal 1850, ed al pagamento di canoni percepiti per l'occupazione dei 104 moggia del terreno Montagna nella misura di lire cinquantotto annue anche dal 1850.

Condanna il Comune di Pacea a pagare al pagamento delle spese di liquidazione per legge. Così deciso nella sede del Commissariato in Napoli-vico Montetorre, n. 5, il 10 settembre 1926.

Il Commissario
Carlo Deito

Il Segretario del Commissariato
con le funzioni di Cancelliere
Licisiani



Pubblicata nei modi di legge all'ultima
ora del 25 settembre 1926

Il Segretario del Commissariato
con le funzioni di Cancelliere
Licisiani

